



## Nota

### **Concorrenza: questionari della Commissione europea indirizzati alle imprese svizzere**

La Commissione europea invia regolarmente richieste di informazioni (*request for information*) alle imprese con sede in Svizzera per l'applicazione del proprio diritto della concorrenza. Tali richieste possono anche essere presentate a una società madre svizzera da parte di una filiale situata in uno Stato membro dell'UE, qualora la filiale non possa fornire le informazioni richieste.

Fino al 17 maggio 2013 alcune imprese rispondevano alle richieste di informazioni della Commissione europea solo dopo aver ricevuto un'autorizzazione dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), conformemente all'articolo 271 del Codice penale (CP, atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero).

Dal 17 maggio 2013 uno scambio di note tra il Consiglio federale (tramite la Missione della Svizzera presso l'UE) e la Commissione europea disciplina la questione della notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza<sup>1</sup>.

Per atto d'esercizio dei pubblici poteri si intende una decisione che implica l'imposizione di sanzioni, richiede o vieta una pratica oppure una decisione che richiede la messa a disposizione di informazioni da parte del destinatario o dei destinatari. La Commissione europea non può trasmettere questi atti direttamente alle imprese situate sul territorio svizzero, bensì deve inviarli alla Commissione svizzera della concorrenza (COMCO) che li trasmetterà alle imprese interessate. Tramite lo scambio di note, il Consiglio federale autorizza ai sensi dell'articolo 271 CP la notifica degli atti per mezzo della COMCO.

Inoltre, gli atti che non riguardano i pubblici poteri possono essere presentati dalla Commissione europea direttamente alle imprese con sede in Svizzera e non devono essere sottoposti a un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 CP.

Pertanto, se i questionari della Commissione europea non sono obbligatori per le imprese situate sul territorio svizzero, vale a dire se la mancata risposta non è sanzionata dall'UE, non sono considerati come atti d'esercizio dei pubblici poteri e le risposte delle imprese interessate non necessitano di un'autorizzazione da parte del DEFR ai sensi dell'articolo 271 CP.

Avvertenza: questa nota non dispensa le imprese svizzere interessate dai loro obblighi legali (segnatamente in materia di protezione dei dati).

---

<sup>1</sup> RS 0.251.268.11